

COPIA STUDIO

STUDIO CAMERINO
Avv. SERGIO CAMERINO
Avv. JACOPO CAMERINO

San Marco, 5278
Tel. 041 5226176/722750 - Fax 041 5226176/2753039
camerinospuppej@pec.it

AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA
Avv. JACOPO CAMERINO
Tel. 041.5226176 Fax 041.2753039
P. IVA 04184560276
WWW.CAMERINOASSOCIATI.COM
e-maili jacobocamerino@hotmail.com
pec1 jacobocamerino@pec.it

ORIGINALE

PROCURA
Informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, deleghiamo a rappresentarci e difenderci anche disgiuntamente in ogni stato e grado del presente giudizio, esecuzione ed eventuale opposizione all'esecuzione comprese, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, tra le quali specialmente quelle di avanzare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti, accettare rinunce, transigere, riscuotere e quietanzare, chiamare terzi in causa, nonché farsi sostituire da altri avvocati, gli avv.ti Jacopo Camerino, Sergio Camerino e ~~XXXXXXXXXX~~ Supplementari. Informati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente incarico, prestiamo consenso a trattamento, diffusione e comunicazione, anche in via telematica, dei dati sensibili ai fini dello svolgimento delle operazioni ritenute necessarie. Eleggiamo domicilio presso il loro studio in Venezia, San Marco 5278.

Il sig. GI ~~XXXXXXXXXX~~ MA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

il 29.06.1984, cittadino italiano, residente in Via ~~XXXXXXXXXX~~ 6 cap.

30100, ~~XXXXXXXXXX~~ (VE) C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ C.I. ~~XXXXXXXXXX~~; la sig.ra

GI ~~XXXXXXXXXX~~ FE ~~XXXXXXXXXX~~ nata a ~~XXXXXXXXXX~~ residente in Via ~~XXXXXXXXXX~~ Comune

di ~~XXXXXXXXXX~~ (PN) cap. ~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ 736P, C.I. ~~XXXXXXXXXX~~ sig.ra

PI ~~XXXXXXXXXX~~ TI ~~XXXXXXXXXX~~ nata a Venezia ~~XXXXXXXXXX~~ residente in ~~XXXXXXXXXX~~

Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ (PN) cap. ~~XXXXXXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ C.I. AK ~~XXXXXXXXXX~~

sig. M/ ~~XXXXXXXXXX~~ FE ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ residente in V ~~XXXXXXXXXX~~

Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ (PN), cap. 3 ~~XXXXXXXXXX~~, C.F. FN ~~XXXXXXXXXX~~ S, C.I. ~~XXXXXXXXXX~~

difesi e rappresentati per mandato a margine del presente atto dagli avvocati Sergio

~~XXXXXXXXXX~~ Camerino C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ PEC ~~XXXXXXXXXX~~ jacobocamerino@pec.it Jacopo

Camerino C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ PEC jacobocamerino@pec.it

~~XXXXXXXXXX~~ al foro di

Venezia ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Venezia San Bartolomeo

5278 - 30124, il cui numero di fax per le comunicazioni e notificazioni nel corso del

giudizio è 041 2753039, PEC ~~XXXXXXXXXX~~ come da mandato a margine

del presente atto, espongono quanto segue.

FATTO:

1) Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., depositato avanti al Tribunale di Venezia il 19.10.2011, notificato in data 26.10.11 alla ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~ S.p.a. ed alla responsabile del sinistro sig.ra R. C. ~~XXXXXXXXXX~~ (doc. 1), il

Fe ~~XXXXXXXXXX~~ a ~~XXXXXXXXXX~~
Gi ~~XXXXXXXXXX~~
Me ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Le sottoscrizioni che precedono sono autografe.
Avv. Jacopo Camerino
Avv. ~~XXXXXXXXXX~~
Avv. ~~XXXXXXXXXX~~

30124 VENEZIA - SAN MARCO 5278 - camerino@suppej.it
TEL. 041.5226176 - 041.722750 - FAX 041.2753039

Avv. JACOPO CAMERINO
Tel. 041.5226176 Fax 041.2753039
P. IVA 04184560276
WWW.CAMBRINOASSOCIATI.COM
e-mail: jacobocamerino@hotmail.com
pec: jacobocamerino@pec.it

sig. _____ (d'ora innanzi sig. G. _____), C. _____

innanzi sig. G. F. _____ e la compianta E. _____ (d'ora innanzi E. F. _____ sorella di

Gi. _____, deceduta il 1 _____, chiesero all'anzidetto Tribunale la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento del danno biologico e morale e delle spese sofferte in relazione al sinistro automobilistico di cui erano state vittime, come meglio riepilogato al n. 2) del presente atto.

2) I ricorrenti premettevano nel ricorso per ATP (cfr doc.1, ibidem): "In data

11.08.2010, ad ore 20.00 in località _____ sig. G. _____ Mc

conducente della propria autovettura Opel ~~Asstra~~ targata ~~XXXXXXXXXX~~ assicurata con polizza n. 377 ~~XXXXXX~~ 49 (doc. 1) e le sigg. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ persone

trasportate, si trovavano in detta autovettura ferma avanti al segnale di STOP,

all'incrocio tra la Via ~~Libertà~~ e la Via ~~XXXXXXXXXXXX~~. Improvvisamente dal lato

posteriore della Opel ~~Asstra~~, sopraggiunse una Peugeot ~~2008~~, targata _____

assicurata con polizza ~~XXXXXXXXXX~~ della _____ (doc. 2), condotta dalla sig.ra

~~XXXXXXXXXX~~, che tamponò in pieno il lato posteriore di detta ~~Opel Asstra~~. L'urto fu

violento, di guisa che il conducente ed i due trasportati della Opel ~~Asstra~~ subirono un

colpo di frusta, con accelerazione in avanti ed all'indietro del capo e conseguente

impatto contro i poggiatesta. In particolare l'autovettura Opel ~~Asstra~~ subì uno

sbandamento in avanti, tanto che il conducente, di riflesso, spinse il piede sul freno per

impedire lo scontro contro un camion che sopraggiungeva da ~~Via Libertà~~ della ~~Libertà~~.

Il sig. G. _____ e la sig.ra C. _____ compilarono contestualmente la constatazione

amichevole (doc. 3), dichiarando pertanto che il veicolo B/Peugeot aveva tamponato,

procedendo nello stesso senso e nella stessa direzione di marcia - vedi n. 8 della

constatazione per il veicolo di tipo A/Opel Astra, in posizione ferma davanti ad un segnale di STOP".

3) Sempre nel ricorso, i ricorrenti deducevano *sull'an debeatur* la pacifica colpa della danneggiante ~~_____~~ e sul *quantum debeatur* la sussistenza di una controversia con la ~~_____~~ Spa, compagnia assicuratrice del conducente Gu _____, per la liquidazione delle pretese risarcitorie in relazione alla contestata perizia medico legale di detta compagnia assicurativa, eseguita dal medico dott. Z_____ (cfr. doc. 6 del nostro fascicolo nel giudizio per A.T.P., N. 7111/11 R.G.). In particolare essi precisavano d'aver trasmesso la raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni alla Mi _____ pa ed anche al danneggiante ed alla compagnia assicurativa del responsabile civile (cfr. per conto del G_____ docc. 9,13 e 14 e per conto di E. F_____ e G. F_____ docc. 10,11,12, del nostro fascicolo per ATP, *ibidem*).

4) All'udienza del 25.11.2011, fissata dal Presidente dott. C_____ la, per la comparizione delle parti, si costituì la M. _____ Spa e prestò giuramento il Dott. T_____ Non si costituì invece il danneggiante, sig.ra _____ nonostante la regolarità della notifica depositata in udienza. Il Giudice, ammessa la CTU richiesta affidò al dott. _____ medico legale di Mestre (VE) il quesito di cui al foglio ciclo-stile allegato al verbale (doc. 2: verbale d'udienza del 25.11.2011, nota 1*):

nota 1* : "accerti il CTU esaminati gli atti e documenti di causa, effettuati gli opportuni esami specialistici: 1) la natura e l'entità delle lesioni ..(omissis).. l'evento di causa .. omissis; 2) la durata della malattia, l'invalidità temporanea totale e parziale a svolgere l'attività lavorativa o attendere alle ordinarie occupazioni derivate; 3) se dalle lesioni descritte sono residui postumi permanenti anche di natura psichica .. (omissis) .. in che modo e misura esse influiscano: a) sulla sfera individuale (per esempio sonno, riposo, sport .. omissis); b) sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali) c) sull'espletamento delle normali attività quotidiane (lavarsi .. omissis ..); 4) l'incidenza della predetta menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto sulla capacità lavorativa specifica .. (omissis) 5) nel caso l'esaminando non svolga attività lavorativa: se la menomazione all'integrità psicofisica surriferita possa incidere sull'attitudine allo svolgimento di attività lavorative .. (omissis) ..; 6) valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro .. omissis .. grado di intensità .. (omissis) .. durata tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e terapie effettuate; 7) se l'esaminando necessita ed in quale misura, di assistenza continuativa diurna e/o notturna .. omissis .. ; 8) la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e l'entità di quelle prevedibilmente da sostenere".

5) Le operazioni peritali iniziarono in data 31.01.12 presso lo studio di Mestre del CTU dott. F alla presenza del legale dei ricorrenti e del dott. Z presenti anche il sig. Gu e la sig.na G. Fe assente invece E. Fe ricoverata in ospedale a causa dell'aggravamento della malattia "leucemia mieloide".

6) Successivamente, con istanza ex art. 196 c.p.c. i ricorrenti chiesero la sostituzione del CTU, lamentando (doc. 3 copia istanza ex art. 196 cpc): l'incompatibilità del CTU (Cfr. motivi pag. 3, doc. 3) col medico Z della M: A; anche perché, a parere dei ricorrenti, il CTU s'era rifiutato in modo ingiustificato, di proseguire la perizia nei confronti della giovane E. Fe, nonostante la sussistenza del certificato di ricovero (cfr. doc. 8 del nostro fascicolo di parte per ATP, *ibidem*) ed il referto del Prof. dott. (cfr. doc. 7 del nostro fascicolo di parte per ATP, *ibidem*).

7) Il Giudice, letta l'istanza, convocò le parti all'udienza del 16.03.2012 disponendo la prosecuzione della CTU con il dott. R con l'esame della perizianda E presso il domicilio indicato (doc. 11, cfr. pag. 50:certificato medico del 06.02.2012 del dott. C, nota* 2):

8) In data 14.03.2012 il dott. I depositò la perizia nei riguardi del G. doc. 4) e di G. Fi (doc. 5).

9) In data 28.03.12 i ricorrenti J. e K depositarono una istanza per -----

nota* 2: "certifico, come risulta da fotocopie di ricovero da me possedute che la mia assistita ~~XXXX~~ ha subito più ricoveri presso S.O. Udine, clinica ematologia, per leucemia acuta mieloide. Il 1° dall'11.06.2009 al 10.07.2009. Il 2° dal 15.07.09 al 26.08.09. Il 3° dal 14.09.09 al 24.10.09. Nel 2011 un unico ricovero per ricaduta dal 30.06.11 al 01.12.2011. La mia paziente risiede a via Piancuert n. 2"

l'integrazione della relazione della CTU del 14.03.12 (doc. 6), giacché il CTU non aveva dato atto dell'esistenza delle osservazioni del CTP Prof. dott.

_____ dell'08.03.2012, tempestivamente trasmesse al CTU via posta certificata in data 12.03.2012, avuto riguardo all'attività sportiva del ~~XXXXXXXX~~

Tale integrazione venne depositata su ordine del Giudice in data 24.04.2012 (doc. 7, integrazione alla CTU, chiarimenti/Gi G F.

9) Nelle more della CTU, in data 15.04.2012 si verificò, purtroppo, il decesso di El F presso l'Ospedale di ~~_____~~. L'esame della CTU seguì comunque in data 10.05.2012, virtualmente, presso lo studio di Mestre del dott. _____ alla presenza dell'avv. J. Camerino e del Prof. dott. _____ della, per i ricorrenti e del dott. Z: _____ per la resistente M _____ ni spa.

La "CTU/Fc _____ Eredi" venne pertanto depositata in data 12.06.2012 (doc. 8).

10) In breve sintesi, la CTU del dott. R _____ i riconobbe a ciascun sinistrato, come indicheremo meglio successivamente, un punto percentuale in più rispetto al danno biologico accertato nella perizia della M _____ r SpA.

11) Successivamente all'espletamento della CTU, seguì una corrispondenza via fax e via e-mail dei legali delle parti nel procedimento per ATP; per tentare un accordo per determinare *il quantum debeatur* in relazione ai versamenti integrativi.

Tuttavia la M _____ ni Spa, esaminata la documentazione trasmessa dal legale dei ricorrenti, comunicò via e-mail in data 07 agosto 2012 (doc. 9) di non essere tenuta ad alcun versamento integrativo "*quantomeno allo stato*", come recita il testo della e-mail del loro legale. Successivamente: nulla.

Per tali motivi gli attori intendono citare in giudizio la Mi _____ ion' _____ a e la
danneggiante sig.ra R _____ per la liquidazione del credito maturato, derivante
dal risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, per le ragioni che ora
illustreremo.

DIRITTO.

**Premessa: I) sull'an debeat; II) sul titolo del risarcimento del danno offerto dalla
M _____ ; III) sulla qualificazione giuridica del diritto vantato dagli
attori; IV) sulla trasferibilità dei danni non patrimoniali iure successionis per
cause indipendenti dal fatto lesivo**

I) Sull'*an debeat* non pare necessario spendere parole attesa la pacifica colpa della
danneggiante sig.ra I _____ da ricondurre alla sua imprudenza ed imperizia,
vista anche la constatazione amichevole prodotta agli atti (cfr. doc. 2 del nostro
fascicolo di parte, ATP, N. 7111/11 RG) e l'accertamento del CTU sul nesso causale,
come verrà meglio illustrato in seguito.

Sussiste inoltre prova documentale che la Mi _____ SpA avviò le pratiche
risarcitorie, riconoscendo un credito risarcitorio a favore dei sinistrati, versando sino
ad ora le seguenti somme:

	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ad El	XXXXXXXXXXXXXXXXXX €
a Gi	XXXXXXXXXXXXXXXXXX €
a G	XXXXXXXXXXXXXXXXXX €

(cfr. doc. 3 e doc. 15 del nostro fascicolo di parte nel procedimento per ATP, N.
7111/11 R.G.)

II) Va precisato che, prima dell'avvio del procedimento per ATP, i ricorrenti dichiararono alla compagnia di assicurazione che le somme corrisposte vennero incassate ex art. 148 VII co. del D.L. 07.09.05/209 a titolo di acconto sulla liquidazione del danno in corso di accertamento (cfr. doc. 5 e doc. 16 del nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem); di non aver "ricevuto alcun documento riguardante la percentuale di invalidità riscontrata a seguito degli esami medico legali " ed "alcuna indicazione da parte della Mi. _____ ni del titolo del risarcimento del danno" al fine di poter valutare l'offerta avanzata dal liquidatore (cfr. doc. 4 del nostro fascicolo di parte, ibidem).

III) Solo a seguito di ulteriori solleciti (cfr doc. 5 del nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem) la M. _____ i Spa trasmise in data 30.05.2011 le relazioni della visita medico legale del 28.02.2011 effettuata dal dott. _____ sulle persone G. _____ F. _____ G. Fe. _____ (cfr doc. 6 del nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem).

Tuttavia anche a seguito delle successive integrazioni di denaro (cfr. doc. 15 del nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem) la M. _____ Spa omise di indicare i criteri di calcolo del risarcimento dei danni e/o la loro natura, nonostante le richieste di chiarimenti comunicate dal legale dei ricorrenti.

Ciò premesso, occorre ora determinare il residuo del quantum debeatur.

IV) Particolare attenzione merita la posizione della compianta E. Fe. _____ con riguardo ai danni non patrimoniali trasmissibili iure sucessionis quando la morte sopravviene per cause indipendenti dal fatto lesivo, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

Va premesso che gli eredi E. E. , in particolare G. E. (sorella, cfr. doc. 10, pag. 3), M. E. padre, d'ora innanzi M. E. cfr. doc. 10, pag. 2), (madre, d'ora innanzi M. E. cfr. doc. 10, pag. 2), chiedono il risarcimento dei danni biologici e morali patiti in vita dalla loro compianta, durante il tempo in cui è rimasta in vita dopo l'incidente, visti i travagli subiti sino alla data del decesso del , all'età di 22 anni, oltre alle spese mediche sostenute anche successivamente alla perizia della M. E. , alle spese legali ed alle spese della CTU di cui diremo. La domanda degli eredi E. E. contro la M. E. assicurazioni trova pertanto fondamento nel diritto di credito vantato da E. E. contro la predetta compagnia assicurativa in base all'art. 141 del D Lgs. 209/2005 e contro la responsabile I. E. ex art. 2043 c.c. e 2054 c.c. alla luce dei principi sanciti dalla sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale (non sono escluse le azioni ordinarie già previste dal codice civile).

Tanto premesso, è principio consolidato in tema di morte del danneggiato nel corso del giudizio di risarcimento del danno, anche per cause indipendenti dal fatto lesivo che la determinazione dei danni spettanti agli eredi *iure successionis* deve essere effettuata con riferimento all'effettiva durata della vita del danneggiato (Cass. Civ. 14 marzo 1996, n. 2117, Sez. III; Cass. Civ. 29 ottobre 1996, Sez. III; Cass. Civ. 25 febbraio 1997, n. 1704, Sez. III; Cass. Civ. 24 aprile 1997, n. 3592, Sez. III; Cass. Civ. 26 settembre 1997, n. 9470, Sez. III; Cass. Civ. 10 settembre 1998, n. 8970, Sez. III, e recentemente Cass. Civ., Sez. III, 3 ottobre 2003, n. 14767 e Cass. Civ., Sez. III, 3 11 luglio 2000, n. 9182) a condizione che tra la lesione ed il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, nel corso del quale le incidenze negative del danno biologico si riversino sulla vita di relazione, lungo tutta l'aspettativa di vita.

*Sull'an debeat*ur si è già detto. In relazione ai danni non patrimoniali trasmissibili iure successionis, richiamate le argomentazioni giuridiche sopra illustrate, giacché sussiste controversia in relazione alla determinazione del *quantum debeat*ur, riteniamo necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle Tabelle del Dgls 209/05 aggiornate al DM 15/06/2012 confrontando l'esame obiettivo del Prof.]

... (cfr. doc. 7 del nostro fascicolo di parte nel procedimento per ATP, N 7111/11 R.G.), colla documentazione medica prodotta agli atti in relazione alle risultanze della CTU del dott. ...

Queste sono le conclusioni di cui al referto del Prof. dott. l.

" - 1 - Viene subito ricoverata all'Ospedale dell'Angelo di Mestre all'anamnesi la paziente risulta affetta da leucemia mieloide acuta, trattata con trapianto midollare nel 2009. All'esame obiettivo si riscontrano algie alla palpazione delle apofisi spinose cervicali con accenno a deviazione laterale sinistra di C6 su C7.

Viene posizionato collare morbido per circa 30 giorni. In seguito è visitata il 18.08.2010 dalla dott.sa ... a che conferma distorsione del collo.

Il 30.08.2010 nel reparto Ortopedia dell'Ospedale di Pordenone si accerta la persistenza del dolore cervico-dorsale.

Il 02.09.2010 nello stesso Ospedale all'esame obiettivo del rachide cervicale è dolente al movimento, sdr mio fasciale mm paraspinali tratto cervico-dorsale, sdr mio fasciale mm trapezio; viene prescritto pompages miofasciali RCD.

Il 03.09.2010 il dott. ... 1 descrive una limitazione funzionale al rachide cervicale e contrattura cervico-dorsale. Il 13.09.2010 la dott.sa ... sa descrive dolore con limitazione funzionale, sdr mio fasciale ed il giorno 08.10.2010 evidenzia sempre la notevole contrattura della muscolatura cervicale con dolore.

Il 27.05.2011 nell'esame vestibolare del 1 ... si accerta una lesione delle vie vestibolari centrali in sede nucleo reticolare provocata dal trauma cervicale nell'incidente stradale del 11.08.2010.

I dati dell'esame obiettivo del 06.06.2011

Nata nel 26.08.1989 è in buone condizioni generali di salute. E' studente. Presenta contrattura dei muscoli cervicali con dolore alla compressione delle vertebre cervicali. La paziente denuncia persistenza di sensazioni vertiginose.

Cfr. pag. 4 :

a: Sulla base della documentazione medica ha presentato una invalidità temporanea di 120 giorni. L'attuale situazione patologica conseguente all'incidente stradale, comporta una incidenza negativa sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico relazionali e riduzione della capacità lavorativa del 6 %.

VII) Esaminiamo ora le conclusioni della "CTU/F [redacted] di" del dott. [redacted] I, precisando che tale medico non ha mai conosciuto, né visitato fisicamente la compianta E. F. [redacted] Detta CTU, pertanto, si basa unicamente sui referti degli altri medici ed in particolare (cfr. doc. 8, pag. 6): sul referto del Prof. dott. P. [redacted] la (doc 7 nostro fascicolo, ATP, *ibidem*), sul certificato di ricovero (doc. 8, nostro fascicolo, ATP, *ibidem*), sulla relazione medico legale dott. Zè [redacted] (doc. 6 pagg. 8-13 , nostro fascicolo, ATP, *ibidem*); sull'esame del Primario Prof. dott. T [redacted] del 27 maggio 2011 (cfr. doc. 21, pag. 5, nostro fascicolo ATP; *ibidem*, cfr. anche doc. 11, pag. 32) l'esame RX R. cervicale del 06.05.2011 del dott. [redacted] i (cfr. doc. 21, pag. 10, nostro fascicolo, ATP, *ibidem*). Vengono poi in considerazione tutti i nominativi dei medici di cui ai referti richiamati nella perizia del Prof. dott. P [redacted] ila e riscontrati nella "CTU/F [redacted] ia [redacted] (doc. 8, cfr. pagg. 4,5,6). Riportiamo qui di seguito le conclusioni di detta CTU, in relazione agli argomenti rilevanti ai fini delle nostre eccezioni sub XIII e IX, sotto riportate.

Pag. 6 : "1.2 Consulenze tecniche di parte:

--Parere medico-legale del Prof. M [redacted] ella, in atti: invalidità temporanea 120 giorni, danno permanente nella misura del 6 %.

--Parere medico legale del dott. Z [redacted] 'anno biologico temporaneo parziale 10 giorni al 75 %, 15 al 50 % ed ulteriori 15 giorni al tasso medio del 25 %, danno biologico permanente 1,5 %:

Pag. 9 (I capoverso): "Riguardo alla dinamica dell'evento traumatico per come era stato possibile ricostruirlo e si trova descritto in atti di causa riteniamo che quest'ultimo fosse stato in effetti dotato dell'idoneità lesiva necessaria per riuscire a determinare la distorsione del rachide cervicale in relazione anche all'estrinsecarsi delle diverse forze lesive coinvolte"

Pag. 10: "3.2 Il danno da menomazione temporanea della salute."

(I capoverso): "Sotto il profilo dell'inabilità temporanea va sottolineato come fosse stato possibile reperire certificazioni mediche, specialistiche e del medico di famiglia che riguardavano un periodo temporale che si era protratto fino al 25.11.10.

Ciò premesso se teniamo conto anche le condizioni concomitanti di salute della periziando, gravemente compromesse dalla malattia ematologia all'epoca in essere (leucemia mieloide acuta), riteniamo opportuno considerare tutto il periodo temporale quale inabilità temporanea da frazionarsi quale cd. danno biologico temporaneo in 10 giorni al 75 %; 30 giorni al 50 % ed ulteriori 65 giorni al tasso medio del 25 % di un soggetto sano con sofferenza durante tutto il periodo della malattia di grado

medio elevato in dipendenza principalmente delle dirette conseguenze della malattia e solo per "piccola" quota parte diretta conseguenza del traumatismo cervicale in discussione".

pagg. 10-11: "3.3 Il danno da menomazione permanente della salute"

"L'attrice, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, aveva riportato un traumatismo distorsivo del rachide cervicale da "colpo di frusta" con le conseguenze lesive delle quali meglio avevamo riferito sopra. Al di là delle certificazioni dei sanitari l'esame mirato della radiografia eseguita al P.S. ci aveva consentito di repertare lieve deviazione laterale dell'asse verso sinistra di C6 su C7 con rettificazione della fisiologica lordosi cervicale ove però la TAC cervicale contestuale aveva escluso la ricorrenza di fratture.

Riguardo altresì all'accertamento specialistico otorinologico quest'ultimo era stato disposto a distanza di ben nove mesi di tempo dall'incidente in soggetto peraltro affetto da grave malattia concomitante del sangue che fra l'altro di regola comporta frequenti crisi ipotensive e grave stato di debilitazione e ciò premesso a nostro meditato parere non riteniamo sia possibile sotto il profilo causale attribuire con apprezzabile grado di probabilità quanto era stato rilevato dallo specialista ORL (lesioni delle vie vestibolari centrali in sede nucleo-reticolare) alle dette conseguenze lesive dell'incidente stradale dell'agosto 2010.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto prevede la legislazione vigente (L 57/01 e ss) per gli esiti di "trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo" con punteggio previsto fino al 2% ed anche peraltro della situazione concomitante di particolare "fragilità" determinata dalla leucemia mieloide acuta in trattamento farmacologico in soggetto che benché di età ancora giovane era deceduto a distanza di circa un anno e mezzo, sembra ragionevole quantificare il danno biologico permanente nella misura all'incirca del 3 % (tre percento) con sofferenza in cronico di grado medio-elevato da ricondursi essenzialmente peraltro alla leucemia."

VIII) In relazione alle conclusioni della "CTU/I ... ' del Dr.

sull'inabilità temporanea, valgono le seguenti eccezioni:

Il CTU dopo aver premesso che la perizianda presenta delle "condizioni di salute gravemente compromesse dalla malattia ematologia", delimita il periodo del danno biologico temporaneo a 105 giorni – avvicinandosi quindi ai 120 gg. della perizia del Prof. Dr. P. ~~XXXXXXXXXX~~, rispetto ai 40 gg. del Dr. ~~XXXXXXXXXX~~ – secondo la ripartizione sopra indicata (10 gg. al 75 %, 30 gg. al 50 % e 65 gg. al 25). In particolare il Dr. ~~XXXXXXXXXX~~ ipotizza la sofferenza durante tutto il periodo della malattia leucemica, causata "per piccola quota parte" dal traumatismo cervicale.

Prima conclusione: riteniamo che in relazione al periodo di tempo dell'inabilità temporanea, debba essere riconosciuta maggior attendibilità all'esame del Prof. Dr.

giacché tale ultimo visitò fisicamente E. F. i quale alla data

del 23 giugno 2011 presentava ancora “algie alla palpazione delle apofisi spinose cervicali con accenno a deviazione laterale sinistra di C6 su C7” . Sul punto ed a fortiori si veda la diagnosi del Primario Prof. Dr. ~~—————~~ eseguita in data 27.05.2011 (doc. 11, pag. 32 “..è evidente una lesione .. causata dal trauma cervicale e dall'incidente dell'11 agosto 2010. Lamenta persistenza di cervicalgia, cefalea, algie dorsali...”) ed il referto del dott. ~~—————~~ del 21.06.2011 (doc. 11, pag. 27), come meglio illustreremo in seguito.

Seconda conclusione: la diagnosi del CTU “per piccola quota parte”, è inattendibile in relazione alla documentazione medica prodotta. A parte la persistenza del collare cervicale oltre la prognosi (doc. 11, pagg. 2,3,4 e 8), rileva il referto medico del Primario Prof. Dr. ~~—————~~ ~~—————~~, così come convalidato dal Prof. Dr. P. ~~—————~~ ~~—————~~ che riconobbe che la sofferenza subita durante l'invalidità temporanea fu causata esclusivamente dal traumatismo cervicale, conseguente all'incidente stradale dell'11.08.2010. Tale conclusione comporta un aggravamento notevole della percentuale del danno biologico e morale, non già per piccola quota parte, come affermato dal CTU

Terza conclusione: il Dr. ~~—————~~ afferma che durante il periodo dell'invalidità temporanea E. Fenzo accusò nella zona interessata oggetto di perizia - C/6 e C/7 - una sofferenza “di grado medio elevato in dipendenza principalmente delle dirette conseguenze della malattia ematologica”. Ma tale affermazione non esclude l'interazione tra la malattia ematica e la patologia causata del trauma cervicale, giacché il CTU afferma l'esistenza di una sofferenza fisica (biologica) in tale zona, dipendente prevalentemente dalla malattia congenita e marginalmente, “per piccola quota parte”, dal traumatismo derivato dall'incidente stradale.

Vero è che tale conclusione si fonda su un criterio meramente ipotetico e disattende le risultanze dei referti degli altri medici ed in particolar modo quello del Primario Prof. ~~Dr. _____~~ a. Conseguentemente questo patrocinio chiede una nuova CTU, avente ad oggetto l'interazione e/o l'aggravamento della sofferenza sulla malattia ematica congenita, causata dal trauma cervicale.

Questo punto avrebbe dovuto essere approfondito dal CTU alla luce del n° 6 del quesito del Presidente dott. _____ (cfr. doc. 2, pag. 4, cfr. nota 3 * "iter clinico").

Quarta conclusione: vero è che il CTU ~~Dr. _____~~ quando descrive le condizioni cliniche di E. F. _____ fa riferimento alla "Clinica Ematologica dell'Università di ~~XXXX~~". Egli pertanto avrebbe dovuto riscontrare l'andamento della leucemia mieloide in relazione al trauma subito, perché era a conoscenza dell'esistenza dell'iter clinico della paziente presso l'anzidetto Ospedale di ~~XXXX~~ (cfr. doc. 8, pag. 6, cfr. nota 4 *).

A tal fine produciamo la certificazione medica, in ordine cronologico di E. F. _____ in parte anche le cartelle cliniche dell'Ospedale S. M della _____ " ~~XXXX~~ in particolare ed a titolo indicativo: il referto della Dr. ~~ss _____~~ del 25.11.2010 (doc. 11, pag. 20) cui si riferisce la CTU del ~~Dr. _____~~ (doc. 8, pag. 6) in cui si evidenziano ancora dei postumi, sebbene guarita dalla fase acuta del trauma: "dolenza rachide cervicale prevalentemente a sn, formicolio arto sup sn e crisi vertiginose"; il referto del ~~Dr. L. _____~~ del 21.06.2011 (doc. 11, pag. 27, cfr. riferimento CTU/Fenzo E. Eredi pag. 5 doc. 8), anch'esso rilevante ai fini dei postumi:

- nota* 3 "valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderato, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate".

- nota* 4 "Documentazione varia inerente l'evoluzione clinica della grave forma di leucemia mieloide acuta di ricovero ordinario presso il reparto specializzato della Clinica Ematologica dell'Università di ~~XXXX~~ dove era deceduta il 15/04 u.s."

“Un anno fa collare cervicale a seguiti di inc. stradale. Lamenta persistenza di cervicalgia, cefalea, algie dorsali.” Su questo specifico punto, produciamo altresì (doc. 12) il parere del medico legale _____ a, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, che afferma: *“il fatto stesso che il curante nel certificato del 25.11.10 affermi il “persistere di crisi vertiginose” induce a ritenere che il sintomo era già stato evidenziato dalla paziente e noto al curante.*

L'evidenza poi di un esame strumentale a 9 mesi di distanza dal sinistro con positività a un interessamento delle vie vestibolari centrali in sede nucleo reticolare non può essere tacitamente considerato espressione della patologia mieloide.

Se come vero le vertigini fossero state conseguenti a frequenti crisi ipotensive e grave stato di debilitazione (pag. 11 dell'elaborato peritale a firma dr. _____ non avremo potuto rilevare nella relazione dell'otojatra l'evidenza di lesione delle vie vestibolari centrali in sede reticolare.”

Infatti i medici specialisti fecero luogo ad una serie di esami subito dopo l'incidente per verificare l'interazione tra il trauma e la patologia preesistente (si veda a titolo indicativo doc. 11 pagg. 1-4 *“affetta da leucemia mieloide ...si trattiene il paziente in osservazione”* data 12.08.2010; pag. 8, cartella N. 26119, visita ortopedica data 30.08.2010; pag. 14, cartella P 20124, esami: spirometria globale con DLCO 20.08.2010; pag 15, visita ginecologica, ecografia globale 24.08.2010; pag. 18, visita medica, *“non risulta ancora clinicamente guarita.... Prognosi clinica di ulteriori 26 s.c.”* del 13.09.2010; pag. 19, visita medica, *“Prognosi clinica ulteriori giorni 30 s.c.”*

del 08.10.2010; pagg. 21,22,23, 24, esami presso Ospedale S. M. ~~di~~
~~del~~ del 19.10.2010 e del 22.11.2010).

Non può pertanto escludersi a priori la rilevante interazione tra la malattia congenita ed il trauma in questione, altrimenti non avrebbero avuto senso gli esami disposti dagli specialisti in concomitanza colla fase acuta del trauma.

Conseguentemente, la diagnosi del CTU dott. _____ in relazione alla sofferenza psicofisica da attribuirsi alla malattia congenita piuttosto che al trauma cervicale – o viceversa - durante il tempo dell'ITP si traduce in una percentuale da determinarsi mediante una nuova CTU.

IX) Per quanto riguarda invece la CTU/EC ~~XXXXXXX~~ dott. _____
sull'invalidità permanente:

Il CTU riconosce la deviazione dell'asse vertebrale del C/6 sul C/7 .

Tuttavia egli esclude *“sotto il profilo causale (di) attribuire con apprezzabile grado di probabilità quanto era stato rilevato dallo specialista”* medico Primario ~~XXXX~~
~~_____~~ in relazione all'esame otolaringologico (cfr. doc. 8 CTU/EC ~~XXXXXXX~~ di, pag. 11, I capoverso).

Riportiamo integralmente le conclusioni del primario Prof. _____ del 27 maggio 2011 (doc. 8 pag. 32, ovvero doc. 21 pag. 5 del nostro fascicolo per ATP, *ibidem*) :

“All'esame vestibolare è evidente una lesione delle vie vestibolari centrali in sede nucleoreticolare causata dal trauma cervicale e dall'incidente del 11 agosto 2010. Il compenso vestibolare sarà molto lungo nel tempo. Da valutarsi in sede medico legale.”

Per chiarezza espositiva, ricordiamo che le vie vestibolari costituiscono un sistema organico in prossimità dell'orecchio che assicurano l'equilibrio del corpo.

Anche qui come sopra: il Prof Dr. P. ~~XXXXXXXXXX~~ ed il Primario Prof. Dr. ~~XXXXXXXXXX~~,
che eseguirono la visita sulla persona fisica della paziente in vita, riconobbero il nesso
causale tra il sinistro stradale e le conseguenze del trauma cervicale.

Il CTU, invece, senza eseguire alcuna visita prima del decesso di E. ~~XXXXXX~~,
disattese le risultanze probatorie del Primario Prof Dr. ~~XXXXXXXXXX~~ ipotizza
successivamente alla morte della perizianda, in base ad un criterio basato
sull'*apprezzabile grado di probabilità*, che siano derivati danni alle vie vestibolari
causati dalla leucemia. Infatti il CTU, nelle premesse, suppone che tali lesioni siano da
attribuire alla malattia concomitante del sangue in relazioni a "*crisi ipotensive e grave
stato di debilitazione*".

Ma allora anche questa conclusione del CTU comporta una riflessione
sull'interazione tra trauma e patologia preesistente, giacché anche la lesione delle vie
vestibolari ha una natura meccanica, analoga a quella del trauma cervicale da colpo di
frusta. Ne deriva che l'ipotesi formulata dal CTU, caratterizzata da una argomentazione
peregrina sul rapporto di causa-effetto tra leucemia e lesioni vestibolari, non spiega
debitamente per quale motivo l'anemia e/o l'ipotensione della pressione sanguigna possa
aver provocato un danno vestibolare. L'esclusione del rapporto causa-effetto tra
incidente-trauma-lesioni vestibolari, non prova, infatti, come mai dette lesioni siano
invece da ricondurre, in massima parte, alla leucemia. Invero il CTU avrebbe potuto e
dovuto suffragare la propria tesi della relazione tra le crisi ipotensive e le lesioni
vestibolari con del materiale probatorio: le cartelle cliniche dell'~~XXXXXXXXXX~~ della
M. di ~~XXXX~~ cui egli stesso fa riferimento (cfr. sopra *nota** 4, pag. 14 del presente atto).
Insomma egli avrebbe dovuto riepilogare con acribia l'iter clinico presso l'Ospedale di
Udine. Ma ciò non ha fatto. **Anche per questi motivi chiediamo una nuova CTU.**

In subordine, qualora non venisse disposta una nuova CTU, questo ill.mo Giudice potrà comunque procedere alla liquidazione dei danni in base all'art. 1226 c.c., vista anche la sentenza della Cassazione n. 12464/2012, alla luce dei referti del Proff. _____ della, del Primari _____ al parere medico legale della dott.ss. _____ e di tutti i referti sopra elencati, seguendo i calcoli che ora illustreremo.

§§§

X) Il Calcolo dei danni non patrimoniali E. I^F

Va premesso che le ipotesi di calcolo dei danni non patrimoniali di cui ai documenti n. 21 e 24 allegati al nostro fascicolo per ATP, si riferivano ai minimi riconosciuti dalla perizia della ~~_____ spa~~, ossia ad 1,5 % di ITP (cfr. doc. 21, nostro fascicolo di parte, ATP, N. 7111/11 R.G.) ed al 2,5 % di ITP ipotizzato sulla base dell'indicazione del centro liquidazioni della predetta compagnia assicurativa (doc. 24, nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem). Le somme risultanti da quelle tabelle di calcolo (doc. 21 e 24, nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem) comportano una liquidazione del danno superiore alla esigua somma offerta a ~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Orbene quelle ipotesi sono ora superate dai referti delle perizie

_____ alla, parzialmente concordanti in relazione alla durata dell'ITP con una differenza di pochi giorni, rispetto a quella diametralmente opposta del Dr.

Z _____ Lo stesso dicasi in relazione al punteggio del danno biologico : 1,5 % per il Dr. ~~XXXXX~~ % per il Dr. ~~XXXX~~ sofferenza soggettiva; 6 % per il Dr. F

E _____ a che include, in tale percentuale anche la sofferenza soggettiva (danno

morale + psichico). Tanto premesso, abbiamo eseguito nuovi calcoli sulla base delle differenti percentuali del danno non patrimoniale offerto dalle perizie in commento.

Questo è il calcolo (doc. 13) eseguito in base alla CTU/F

R i di cui alla Tabella ex art 139 Dlgs 209/2005 aggiornata al DM 15.06.12 (doc. 14, pagg. 1-3 Tabella, pag. 4, strumento di calcolo Giuffrè Informatica).

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

Valore del punto per invalidità permanente del 3% 2.678,99 * 1.2 = 3.214,79
Coefficiente di riduzione per età di 20 anni 0.95 pari al 5%
(3.214,79 * 3) - 5% = 9.162,15

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)	45,70 * 0	0,00
Inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P.)	45,70 * 10 gg * 75%	342,75
Inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P.)	45,70 * 30 gg * 50%	685,50
Inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P.)	45,70 * 65 gg * 25%	<u>742,63</u>
		1.770,88

DANNO MORALE

Su invalidità permanente	9.162,15 + 1770,88 * 25 %	<u>2.732,41</u>
		Totale 13.662,04
Ovvero	9.162,15 + 1770,88 * 33 %	Totale 14.577,00

Va osservato che è stata applicata la personalizzazione minima "per piccola quota parte" in misura pari al 25 %, tendenzialmente incrementabile sino al 33% (cfr. doc. 13, pag. 1,2, cfr. anche doc. 14 illustrazione criteri di calcolo pag. 3). Valgono inoltre le precedenti osservazioni in relazione all'art. 1226 c.c. ed alla Cass. 12464/2012.

Questo invece è il calcolo in base alla perizia del Prof. F XXXXXXXXXXXX doc.

15).

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

Valore del punto per invalidità permanente del 6 % 7590,47 x * 1.7 = 12.903,80
Coefficiente di riduzione per età di 20 anni 0.95 pari al 5%
(12.903,80 * 6) - 5% = 73.551,65

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)	45,70 * 0 0,00	
Inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P.)	45,70 * 40 gg * 75%	1.371,75
Inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P.)	45,70 * 40 gg * 50%	914,00
Inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P.)	45,70 * 40 gg * 25%	457,00
		<u>76.293,65</u>

Va osservato che il valore pari al 6 % offerto dal Prof. Dr. P. B. clude il danno biologico e morale. Ma detta somma potrà essere aumentata, a discrezione dell'organo giudicante (personalizzazione del danno) in relazione alla sofferenza psichica subita da ~~XXXX~~ che ora illustreremo.

In particolare, il Prof. Dr. P. come riscontra il CTU Dr. (cfr. doc. 8, CTU/ pag. 7, "... poiché a suo parere "la statistica lascia il tempo che trova ed in medicina esiste soltanto l'individuo"), aveva espresso il convincimento che la percentuale del 6 % si riferiva, vista la documentazione medica offerta, alle sofferenze patite dalla giovane, non solo biologiche, ma anche morali ed esistenziali, inclusi gli aspetti relazionali, giacché egli aveva riscontrato tali elementi sulla persona fisica di disattesi i dati statistici.

Invero il Dr. segna a E. un punteggio come se fosse un soggetto sano (cfr. doc. 8 pag. 10 "...di un soggetto sano con sofferenza durante tutto il periodo della malattia di grado medio elevato in dipendenza principalmente ..della malattia ematologica"). Ma una cosa è assegnare un punteggio ad un soggetto sano, altra cosa è assegnare un punteggio ad un soggetto che presenta una sofferenza preesistente che espone al decesso. Il trauma dell'incidente, pertanto, non può che aver aumentato la sofferenza psichica e non solo morale e biologica (il danno morale, infatti è un turbamento *transeunte*, psicologico e sulla vita di relazione, mentre il danno psichico si riversa sulla salute mentale e sulla resistenza psichica del soggetto al nuovo trauma).

La personalizzazione del danno, pertanto, dovrà tener conto anche della sofferenza subita durante il decesso (una cosa è morire per cause congenite, altra cosa è morire per le stesse cause ma con una complicazione *transeunte* che aumenta la sofferenza biologica, morale e psichica anche durante il decesso).

Concludendo: riteniamo che la sofferenza subita in relazione al periodo di degenza causata dal trauma 105-120 giorni (quindi 3 mesi e mezzo e/o 4 mesi) deve porsi necessariamente in relazione con il residuo periodo di vita – 15 mesi – e colla sofferenza biologica e morale ed anche psichica subita durante la degenza ospedaliera ed anche durante il decesso, tenendo a mente che nei sei mesi successivi ai 120 giorni di ITP, la giovane venne ricoverata per 5 mesi ininterrotti – dal 30.06.2011 al 01.12.2011. Successivamente seguirono i seguenti ricoveri 14.12.11-27.12.11; 04.01.12-20.02.12; 23.02.12-08.03.12; 03.04.12-11.04.12 ed infine 15.04.12 (cfr doc. 11 pag. 51).

Un periodo travagliato, ove la giovane manifestò, come ampiamente documentato, dolori cervicali, cefalee, vertigini in conseguenza del sinistro che la accompagnarono sino alla morte.

Deve pertanto considerarsi congrua in relazione allo strazio subito da l a percentuale del 6 % riconosciuta dal Prof. Dr. ~~Pa~~ la, inclusiva del danno morale (relazionale) e biologico, aumentabile in relazione alla sofferenza psichica (personalizzazione del danno). In estremo subordine viene in considerazione la percentuale del 5 % riscontrata, incidentalmente, dal medico legale dott.ssa ~~_____~~ (cfr. doc. 12 ultima pagina, doc. 16 calcolo) pari a € 56.676,27 . Tale somma costituisce un diritto di credito che sarebbe entrato nel patrimonio di ~~_____~~ durante i 15 mesi di travaglio prima del decesso. Un diritto di credito certamente trasmissibile ai suoi eredi.

XI) La domanda degli eredi ente ad oggetto la rifusione delle spese
di ATP, CTU, mediche e legali del presente procedimento.

Gli eredi di _____, come sopra individuati, richiamate le precedenti deduzioni di cui al paragrafo n. IV) e successivi, chiedono *iure successionis, pro quota* la rifusione delle spese legali pari a € 1 _____ edimento per ATP (cfr. doc. 22, pag. 5 versate per suo conto al 50 % dalla sorella Gi _____ e di CTU pari a € ~~XX~~ (doc. 22 pag. 1) nonché la rifusione delle spese mediche di 2. _____ cfr. doc. 21 del nostro fascicolo per ATP, *ibidem*) ed ogni altra spesa occorsa, per un totale di 2.373,81 €, oltre alla rifusione delle spese legali del presente giudizio ed accessori. Rammentiamo infine che gli eredi hanno affrontato delle spese non documentabili come le trasferte presso gli ospedali, ambulatori, anche per la richiesta dei referti, spese che devono essere liquidate ex art. 1226 c.c.

XII) Le domande di _____

L'attore chiede *iure proprio*, il maggior risarcimento conseguente ai danni patrimoniali e non patrimoniali causategli dall'incidente dell'11.10.2010.

Sull'an debeatur vale quanto già detto. In relazione ai legittimati passivi, l'attore chiede alla IV _____, A. di essere risarcito delle somme che ora illustreremo, in base alla clausola speciale per le lesioni macro-permanenti "*garanzia infortuni conducente/combinazione terza*" (sino a 60.000 €) della polizza n. 3776207987549, sottoscritta dal medesimo in qualità di beneficiario (cfr. doc. 24, pag. 5) nonché in base alle "*condizioni generali di assicurazione*" (cfr. doc. 24, pag. 9, "*Oggetto dell'assicurazione*"), nonché in base al II comma dell'art. 149 D Lgs. N. 209/2005.

L'attore chiede anche, in via solidale alla responsabile civile, sig.ra _____

C il risarcimento del maggior danno derivatogli dal sinistro in base agli artt. 2043 c.c. e 2054 c.c. (cfr. sentenza 180/2009 Corte Cost. "il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato"), giacché l'istituto del risarcimento diretto si configura come una mera facoltà alternativa.

Ricordiamo infine che l'attore ha assolto la procedura extragiudiziale di trasmissione delle raccomandate alla compagnia assicurativa dell'indennizzo diretto, al civilmente responsabile ed altresì all'assicurazione della responsabile (cfr. doc. 9,10,14 del fascicolo per ATP, *ibidem*).

Esaminiamo ora le conclusioni delle perizie in relazione ai danni non patrimoniali.

Questa è la certificazione della _____ zioni: "assenza dichiarata 30 giorni, diagnosi: trauma distorsivo cervicale, contusione dorso lombare; Nesso di causalità:

fra evento e patologia: non contestabile; fra malattia/complicanza e menomazioni: non contestabile; fra lesioni accertate e corretto uso dei presidi obbligatori: non riserve; valutazione del sinistro: lesioni stabilizzate: si"

"Giorni di invalidità temporanea biologica: ITP 75% 10 giorni, ITP 50 % 20 giorni, ITP 25 % 15 giorni; Giorni di invalidità temporanea lavorativa: 0; danno biologico 2 %; incidenza specifica capacità di lavoro 0 %." (cfr. doc. 6 del fascicolo per ATP, *ibidem*).

Questa è l'analisi del Prof. _____ a base della documentazione medica e dell'esame obiettivo ha presentato una invalidità temporanea di 50 giorni. Le plurime modificazioni descritte incidono negativamente sulle capacità quotidiane, sugli aspetti dinamico relazionali, sulla specificità attività di ballerino e sulla capacità lavorativa di commesso del 14 %." (cfr. doc. 7 del fascicolo per ATP, *ibidem*).

Questa sono le conclusioni del CTU dott. _____

in relazione al danno biologico temporaneo: *quest'ultimo andrà considerato tutto in forma parziale per 10 giorni al 75 %, 20 al 50 % ed ulteriori 20 giorni al tasso medio del 25 % di un soggetto sano.*";

in relazione, invece, al danno biologico permanente: "3% (tre per cento) con sofferenza in cronico di grado lieve e senza riflessi sulla capacità lavorativa del soggetto, di professione commesso, attività che peraltro il summenzionato continua a svolgere con impegno orario di circa otto ore al giorno" (doc. 4, pag. 10).

Sulla integrazione della CTU in relazione all'attività sportiva agonistica, così rilevò il Prof. Pasetti Bombardella: "nell'elaborato del CTU dott. _____

Ma _____ al paragrafo 3.3. – il danno da menomazione permanente alla salute – è indicata la percentuale di menomazione del 3 % in relazione alla professione di commesso. Non viene in alcun modo presa in considerazione la professione di ballerino del Gu. _____ ben provata dai documenti World Championship 2006 del 26/5/2006, 5° gara coppa Italia 2009 del 15.2.2009, campionato italiano 2009 del 23.4.2009, 3° gara coppa Italia 2010 del 14.2.2010, campionato italiano 2010 del 21.4.2010. Le lesioni riportate nell'incidente stradale dell'11.8.2010 hanno

compromesso in modo rilevante questa specifica attività lavorativa del

(doc. 17, pagg. 3- 8 “allegato Osservazioni CTP alla bozza del CTU 27.02.12).

Successivamente il CTU dott. l. in la nota integrativa “chiarimenti” depositata il 24.04.2012, classificata l’attività sportiva del ~~XXXX~~ in “ludico-ricreativa” (doc. 7, pag. 2, I paragrafo), affermò che sarebbe stato “(è) possibile pronunciarsi in termini di verosimile compatibilità o meno delle doglianze della parte”, concludendo che l’astensione a detta attività perdurò per un tempo pari a due mesi. Tuttavia contro tale conclusione, vi sono prove contrarie:

1) in relazione alla durata del trauma: il referto del dott. i che riferisce la persistenza del dolore dorso-lombare ed al rachide cervicale alla data del 16.05.2011; il referto del Prof. T. il 27.05.2011 che evidenzia una lesione delle vie inibitrici sulle vie vestibolari (cfr. riferimenti, perizia dott. doc. 7, pag. 3; doc. 23 pag. 4 e pag. 11 del nostro fascicolo, ATP, *ibidem*).

2) in relazione alla classificazione dell’attività sportiva : è la legge che classifica l’attività sportiva esercitata dal nome attività agonistica!

Il medico legale, pertanto, non poteva esprimere un giudizio di natura giuridica sulla classificazione dell’attività sportiva in esame declassandola da agonistica a ludico-ricreativa.

In particolare, esistono due federazioni sportive a livello nazionale che regolamentano la disciplina del F.I.D.S. e la D.F., entrambe riconosciute dal C.O.N.I. (cfr. doc. 18). Esse classificano gli atleti nelle categorie A,B,C,D (cfr. doc. 18, pag. 12, “attività ludico ricreativa: classe D, idoneità non agonistica”;

“attività competitiva classe C – classe B – classe A – classe master, idoneità agonistica”, cfr. anche pag. 19 al n. 2.1 e pag. 20 al n. 3.6 del regolamento D.F.).

Orbene, non vi è dubbio, perché si legge nella documentazione comunicata al CTU dott. XXXXX (doc. 17) che il XXXXX Campione Italiano “Categoria B” nel 2010 (in 2 competizioni è il I° classificato) ed anche nel 2009. Tanto basta per inquadrare detta attività svolta dal ~ n attività agonistica, professionale.

Va anche osservato che queste discipline agonistiche (cfr. doc. 17, pag. 11 punto 1.3.1) richiedono il possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. Non si tratta del certificato del medico generico per le attività ludico ricreative, bensì del certificato previsto dal D. M. 18.02.1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” in G. U. 5 marzo 1982, n 63.

Produciamo ad integrazione del materiale fotografico (doc. 19, pagg. 1,2,3 coppe e medaglie, pag. 4 esecuzioni acrobatiche, pag. 5 tesseramento D.F., pag. 6 certificati ed attestati campionati nazionali/mondiali, pag. 8. Gazzettino di Venezia) che provano la partecipazione del ~ ad una attività sportiva agonistica a far data dal 2003 (cfr. doc. 19, pag. 6).

Bastava quindi l'esame da parte del CTU del documento 17 (doc. 17, osservazioni dell'8.03.2012 del CTP alla CTU del 27.02.2012) ovvero una indagine più approfondita in occasione della prima visita peritale in data 31.01.2012.

Infatti è sufficiente esaminare la fotografia n. 4 (doc. 19) ritraente il ~ e la sua compagna sportiva in esecuzione di un salto acrobatico a 3 metri dal suolo, per convincersi che l'attività espletata dal C ~ è agonistica e non ludico ricreativa.

XIII) Ciò detto, passiamo ad illustrare i criteri di calcolo del danno non patrimoniale in base alla perizia del CTU dott. [redacted] i e del prof. P [redacted].

I° criterio di calcolo (doc. 20), CTU del Dr. [redacted] e successive integrazioni: ITP 75 % 10 gg, ITP 50 % 20 gg, ITP 25 % 20 gg, danno biologico 3 %, astensione all'attività sportiva 50 gg.

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

Valore del punto per invalidità permanente del 3%	2.594,39 * 1.2 = 3.113,27
Coefficiente di riduzione per età di 26 anni	0.92 pari al 8%
	(3.214,79 * 3) - 8 % = 8.592,62

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)	45,70 * 0 0,00	
Inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P.)	45,70 * 10 gg * 75%	342,75
Inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P.)	45,70 * 20 gg * 50%	457,00
Inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P.)	45,70 * 20 gg * 25%	<u>228,50</u>
		1.028,25

DANNO MORALE

Su invalidità permanente+ temp.	8.592,62 + 1.028,25 * 33 %	<u>3.206,6</u>
Totale		12.827,51

Su invalidità permanente+ temp.	8.592,62 + 1.028,25 * 25 %	<u>2.405,21</u>
Totale		12.026,09

Ribadiamo che i dati offerti nella CTU/Gi [redacted] sono inattendibili per i motivi sopra indicati, di guisa che il calcolo sopra illustrato avrà valore indicativo e di massima della minor somma che questo ill.mo Giudice vorrà riconoscere.

II° criterio di calcolo: referto del Prof. Dr. [redacted] la coadiuvato dai referti del Primario Prof. Dr. [redacted] e del Dr. [redacted]: ITP 50 gg, ITT 14 %. Si precisa che tale percentuale include il danno biologico morale ed il danno derivato all'attività agonistica sportiva. Il calcolo è stato eseguito in base delle "Tabelle di Milano 2013" (doc. 21, pag. 1, Tabella del Tribunale di Milano 2013, pag. 2 aumento percentuale, pag. 3 note, "Osservatorio Giustizia civile di Milano").

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

Valore del punto per invalidità permanente del 14 %

Punto del danno non patrimoniale 3.351,14 rivisto al 2013, coefficiente demoltiplicatore 26 anni = 0,875

Calcolo $14 \times 0,875 = 12,25 \times 3.351,14 = 41.051,00$

Totale 41.051,00

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)	96,00 * 00,00	
Inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P.)	96,00 * 10 gg * 75%	720,00
Inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P.)	96,00 * 20 gg * 50%	960,00
Inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P.)	96,00 * 20 gg * 25%	<u>480,00</u>
		2160
Totale		43.211,00 euro

Va osservato inoltre che la tabella sopra citata ammette la **personalizzazione** complessiva della liquidazione del danno sino al 45 % dell'importo sopra indicato e che il calcolo del danno biologico temporaneo è stato eseguito in base al valore minimo di 96 euro, potendo essere elevato a 144 euro per giorno di invalidità. Ribadiamo pertanto che questo ill.mo Giudice potrà ricorrere anche alla **valutazione ex art. 1226 c.c.** (Cass. 12464/2012).

XIV) La domanda del  ivente ad oggetto la rifusione delle spese di ATP, CTU, mediche e legali del presente procedimento.

Richiamate integralmente le deduzioni sub XII),  chiede, *ture proprio*, la rifusione delle spese legali del procedimento di ATP pari a 1€ _____ ro (doc. 22, pag. 4) delle spese mediche pari a € _____ o (cfr. doc. 23, pagg. 7,8,10,12,14,15, del nostro fascicolo, ATP, *ibidem*) oltre al rimborso della CTU del dott. ~~XXXX~~ (doc. 22, pag. 2) pari a € _____ er un totale di spese medico-legali e CTU pari a € _____, oltre alla rifusione delle spese legali del presente giudizio, interessi e rivalutazione legale sino al saldo.

XV) Le domande di G. I

Per quanto riguarda la posizione di Gi _____ an
patrimoniali: richiamate tutte le precedenti deduzioni sub IV), VI), VII), VIII), IX), X)
e XI in relazione alla posizione giuridica ~~XXXXXX~~ *iure successionis* sul credito della
compianta E. Fè ~~XXXXXX~~ l'attrice intende agire anche *iure proprio* in base all'art. 141, I
comma del Dlgs. 209/2005 (risarcimento del danno del terzo trasportato) contro la
D. S. _____ u. _____ a ed in via solidale contro il civilmente responsabile, sig.ra
F. _____ o, in base agli artt. 2043 c.c. e 2054 c.c. Va precisato che G. F.
assieme alla compianta E. Fè inoltrò la richiesta di risarcimento danni sia al
responsabile civile, sia alla compagnia del civilmente responsabile (cfr. raccomandate
docc. 10,12,14, 17 e 18 del nostro fascicolo, ATP, *ibidem*).

Esaminiamo ora i referti al fine del *quantum debeat*, in relazione alla
posizione di Gi F. _____ o.

Questa è il referto della N. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ _____
ioni Spa: assenza dichiarata gg. 37;
diagnosi: trauma distorsivo amielico del rachide cervicale; nesso di causalità: fra evento
e patologia: non contestabile; giorni di invalidità temporanea biologica: ITP 75% 10
giorni, ITP 50 % 10 giorni, ITP 25 % 15 giorni; giorni di invalidità temporanea
lavorativa: 0; danno biologico 1 %; incidenza specifica capacità di lavoro 0 % (cfr.
doc. 6, nostro fascicolo ATP, *ibidem*)

Questo è l'esame obiettivo medico-legale del Prof. P. _____ la: "sulla
base della documentazione medica e dall'esame obiettivo ha presentato una invalidità
temporanea di 90 giorni. Attualmente le modificazioni patologiche incidono

negativamente sia sulle attività quotidiane, sia sulle attività relazionali con riduzione della capacità lavorativa di commessa dell'8%". Dall'esame medico si evince

inoltre che essa venne ricoverata dopo l'incidente stradale all'Ospedale dell'Angelo di Mestre; che dall'esame radiologico del rachide cervicale emerse una curvatura a livello C5-C6; che successivamente venne visitata in data 18.09.2010 dal Dr. V

in data 27.09.2010 dal Dr. S. ni, in data 31.10.2010, dalla Dr.ssa C, il 16.05.2011 dal Dr. M. illi, il 27.05.2011 dal Prof. D.

Tali medici evidenziano contratture e ridotta rotazione sinistra con contrazione della muscolatura.

Questa è la conclusione del CTU dott. I : danno biologico temporaneo ITP 75 % 10 giorni, ITP 50 % 10 giorni, ITP 25 % 30 giorni. Giorni di invalidità temporanea lavorativa: 37; danno biologico 2 %.

Ciò premesso, questo patrocinio ritiene obiettivamente di poter accettare il valore del danno biologico della CTU indicato dal Dr. I ~~XXXXX~~ pari al 2 %, contemperando le risultanze di detta CTU colla durata dell'ITP documentata ed accertata dal Prof. Dr.

P ~~XXXX~~ illa pari a 90 giorni.

In particolare risulteranno:

37 giorni di assenza dal lavoro (circostanza pacifica anche per il CTU dott. ~~XXXXXX~~ 30 giorni di riposo in relazione alla visita del 18.09.2010 del dott. ~~XXXXXX~~ permanenza dei disturbi alla data del 27.09.30 in relazione alla visita del dott. con prognosi di 30 giorni; ed infine permanenza dei disturbi alla data del 16.05.2011 in relazione alla visita presso il Dr.

Il CTU Dr. _____ on ha contestato le risultanze degli altri referti medici, che debbono pertanto ritenersi validi.

Tanto premesso abbiamo formulando il seguente calcolo in base alla Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al DM 15/6/12 (doc. 23)

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE

Valore del punto per invalidità permanente del 2 % $1611,31 * 1,1 = 1772,44$
 Coefficiente di riduzione per età di 23 anni $0,935$ pari al 6,5 %
 $1772,44 * 2 - 6,5 \% = 3.314,46$

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Inabilità temporanea assoluta (I.T.A.)	$45,70 * 0$	0,00
Inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P.)	$45,70 * 30$	1028,25
Inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P.)	$45,70 * 30$	685,50
Inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P.)	$45,70 * 30$	<u>342,75</u>
		2056,50

DANNO MORALE

Su invalidità permanente+ temp.	$3.314,46 + 2.056,75 * 25 \%$	<u>1.342,74</u>
Totale		6.713,71
Su invalidità permanente+ temp.	$3.314,46 + 2.056,75 * 33 \%$	<u>1772,49</u>
Totale		7.143,7

Ribadiamo che i calcoli sopra illustrati (6.713,71 € - 7.143,7 €) offrono un criterio indicativo di massima, di guisa che il Giudice potrà ricorrere anche alla **valutazione ex art. 1226 c.c.** (Cass. 12464/2012). Si precisa infine che il calcolo precedente (cfi. doc. 25 del nostro fascicolo di parte, ATP, ibidem), ossia effettuato in data 05.10.11, come si legge in detto documento, è analogo, ma il risultato parzialmente dissimile, perché l'importo relativo al primo punto di invalidità (precedentemente 1561,35 €, ora 1619,93 €) non era aggiornato al DM 15/6/12. Inoltre il primo calcolo includeva le spese documentate sino ad allora. Ora, per ovvie ragioni, le spese sono aumentate ed abbiamo ritenuto opportuno illustrarle separatamente.

- in via preliminare, ammettere CTU per accertare la misura della incidenza causale del trauma subito da ~~XXXXXXXX~~ in conseguenza del sinistro stradale de quo, sull'andamento della leucemia mieloide, prima e successivamente al trauma cervicale sino alla data del decesso, descrivendo previo esame di tutti i referti/certificati medici prodotti agli atti e delle cartelle cliniche provenienti dall'"Ospedale ~~XXXXXX~~ della ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, la consistenza effettiva del danno biologico e morale e della sofferenza soggettiva psichica subita, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate.

- nel merito condannare per le causali di cui sopra la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Spa ed in via solidale la sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~ a versare:

- agli eredi E. ~~XXXX~~ la somma pari a 76.293,65 euro o quella diversa somma che questo Giudice vorrà riconoscere loro, per i danni non patrimoniali, al netto delle somme già liquidate a titolo di acconto a E. F. ~~XXXX~~ pari a ~~XXXXXX~~ euro, oltre alla rifusione delle spese legali del procedimento per ATP pari a ~~XXXXXX~~ euro e di questo procedimento ed alla rifusione della CTU ~~XXXXXX~~ pari a ~~XXXXXX~~ euro, oltre alla rifusione delle spese mediche documentate, con interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;

- a ~~Viviana M. XXXXXXXXXX~~ la somma pari a 43.211,00 euro, vista anche la clausola "combinazione Terza" della polizza n. 3776 ~~XXXXXX~~ 7549 ovvero quella diversa somma che questo Giudice vorrà liquidare, per i danni non patrimoniali, salva la personalizzazione del danno di cui alle "Tabelle di Milano", al netto delle somme già liquidategli dalla ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ spa a titolo di acconto pari a ~~XXXXXX~~ euro, oltre alla rifusione delle spese legali del procedimento per ATP pari a ~~XXXXXX~~ euro e di questo procedimento ed alla rifusione della CTU

~~XXXXXXXXXXXX~~ euro, oltre alla rifusione delle spese mediche documentate, con interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;

- a ~~XXXXXXXXXX~~ la somma pari a ~~XXXX~~ euro ovvero quella diversa somma che questo Giudice vorrà riconoscerle in base ai criteri di calcolo sopra indicati, per i danni non patrimoniali, al netto delle somme già liquidate dalla ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXX~~ titolo di acconto pari a ~~XXXXXX~~ euro, oltre alla rifusione delle spese legali del procedimento per ATP pari a ~~1391,00~~ euro e di questo procedimento ed alla rifusione della CTU ~~XXXXXX~~ pari a ~~726,00~~ euro, oltre alla rifusione delle spese mediche documentate pari a ~~XXXXXX~~ euro, con interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;

- Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA CPA.

Si indica per le comunicazioni a mezzo della cancelleria il numero di fax e la casella PEC sopra intestata.

Allegano gli atti ed i documenti del fascicolo di parte nel giudizio di ATP N.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
7111/11 R.G. (doc. 1) polizza n. ~~3750227987549~~ della ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, doc. 2) copia constatazione amichevole d'incidente 11.08.2010; doc. 3) originali assegni e lettere accompagnatorie ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 4) fax 16.03.2011 St. Camerino S./CSL di Venezia, ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 5) raccomandata 29.03.11, n. 13924503818 St. Camerino S. ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 6) fax 30.05.2011 ~~XXXXXXXXXX~~ St. Camerino S., perizia medico legale; doc. 7) perizia medico legale dott. ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 8) certificato di ricovero ~~XXXXXXXXXX~~ del 30.06.2011; doc. 9) raccomandata 04.07.2011 St. Camerino S. ~~XXXXXXXXXX~~; (del ~~XXXXXXXXXX~~); doc. 10) raccomandata 05.07.2011 St. Camerino S. ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 11) raccomandata 04.07.2011 St. Camerino S. ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 12) raccomandata 14.09.2011 St. Camerino S. ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 13) raccomandata

04.07.2011 St. Camerino/~~XXXXXXXXXXXX~~); doc. 14) raccomandata 14.09.2011 St. Camerino/~~XXXXXXXXXXXX~~); doc. 15) copia assegni: ~~XXXXXXXXXX~~ €, ~~XXXXXX~~ €; doc. 16) raccomandata 03.10.2011 n. 1445498752 St. Camerino ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 17) raccomandata 30.09.2011 ~~XXXXXX~~ St. Camerino S.; doc. 18) lettera 27.09.11 ~~XXXXXXXXXX~~ St. Camerino S.; doc. 19) corrispondenza e-mail 8-12 sett. 2011 St. Camerino S. ~~XXXXXXXXXX~~; doc. 20) Appendice, illustrazione dei criteri di calcolo; doc. 21) calcolo ~~XXXXXXXXXX~~, Bio 1,5%+morale+spese, Giuffrè Informatica; doc. 22) calcolo ~~XXXXXX~~, Bio 1%+morale+spese, Giuffrè Informatica; doc. 23) calcolo V. ~~XXXXXX~~ M., Bio 2%+morale+spese, Giuffrè Informatica; doc. 24) calcolo ~~XXXXXXXXXX~~, Bio 2,5%+morale+spese, Giuffrè Informatica; doc. 25) calcolo ~~XXXXXXXXXX~~, Bio 2%+morale+spese, Giuffrè Informatica; doc. 26) calcolo ~~XXXXXXXXXX~~, Bio 3%+morale+spese, Giuffrè Informatica; doc. 27) calcolo lucro cessante, ~~XXXXXXXXXX~~ fax B.V. Italia 07.10.2011) ed i seguenti documenti:

doc. 1 ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c., dep. 19.10.2011, N. 7111/11 R.G.;

doc. 2 verbale d'udienza, N. 7111/11 R.G.;

doc. 3 istanza ex art. 196 c.p.c. del 15.02.12, N. 7111/11 R.G.;

doc. 4 CTU/~~XXXXXXXXXX~~, dott. ~~XXXXXXXXXX~~ dep. 14.03.12 nel proc. ATP N. 7111/11 R.G.;

doc. 5 CTU/~~XXXXXXXXXX~~, dott. ~~XXXXXXXXXX~~ dep. 14.03.12 nel proc. ATP N. 7111/11 R.G.;

doc. 6 Istanza per l'integrazione della CTU, dep. 28.03.12, ATP, N 7111/11 R.G.;

doc. 7 "Chiarimenti" CTU/~~XXXXXXXXXX~~ ATP, N 7111/11 R.G.;

doc. 8 CTU/F.zo ~~XXXXXXXXXX~~ dep. 12.06.12, ATP N. 7111/11 R.G.;

doc. 9 corrispondenza avv. ~~XXXXXXXXXX~~ avv. J. Camerino 07.08.2012;

doc. 22 fattura n.192/12 E. ~~XXXXXXXXXX~~; n. 50/12 ~~XXXXXXXXXX~~, n. 51 G.
Fenzo/Roncali; n. 71/11 ~~XXXXXXXXXX~~ legge ~~XXXXXXXXXX~~; n. 70/11 ~~XXXXXXXXXX~~ e.s.;

doc. 23 calcolo ~~XXXXXXXXXX~~ 2 %, in base alla CTU ~~XXXXXXXXXX~~, pp. 1-2;

doc. 24 polizza n. 3 ~~XXXXXXXXXX~~ 549 della ~~XXXXXXXXXX~~ SpA

Dichiarazione di valore

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 N. 115, si dichiara che il valore della presente
controversia è indeterminato e che pertanto l'importo del contributo unificato è pari a

~~XXXXXXXXXX~~

VENEZIA 22.05.2013

Avv. JACOPO CAMERINO
Tel. 041.5226176 Fax 041.2733039
P. IVA 04184560276
WWW.CAMERINOASSOCIATI.COM
e-mail jacopocamerino@hotmail.com
post.jacopocamerino@pec.it
avv. Jacopo Camerino

